

Codice A18000

D.D. 23 aprile 2015, n. 963

Reg. (CE) n. 1698/2005 e s.m.i. Misura 221 del PSR 2007-13. Imboschimento delle superfici agricole. Modalita' di presentazione delle domande 2015 di conferma degli impegni e pagamento dei premi annui di manutenzione e di mancato reddito.

Visti:

- il Reg. (CE) n. 1698/2005 e s.m.i., che all'art. 43 prevede l'erogazione di premi annui per la manutenzione e il mancato reddito, di durata massima pari a 15 anni, per gli impianti a ciclo non breve realizzati da agricoltori o altri privati;

- il Reg.(CE) 1974/2006 e s.m.i. e il Reg UE 65/2011 e s.m.i., concernenti modalità di applicazione del Reg.(CE) 1698/2005 e s.m.i.;

- il PSR 2007-2013 del Piemonte, approvato con Decisione della Commissione Europea n. C(2007) 5944 del 28.11.2007, contenente la scheda descrittiva della Misura 221 – Imboschimento dei terreni agricoli; integrato con successive modifiche approvate con decisioni della Commissione europea n. C(2010)1161 del 7 marzo 2010, n. C(2012) 2248 del 30 marzo, n. C (2012) 9804 del 19 dicembre 2012. Testo integrato consultabile sul sito internet della Regione Piemonte alla pagina http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2007_13/misure/versioni.htm;

- il Reg.(CE) n. 1848/2006, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore;

- il Reg. (CE) n. 73/2009 e s.m.i. che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti CE n. 1290/2005, CE n. 247/2006 e abroga il Reg. CE 1782/2003;

- il Reg (CE) n. 1122/2009 e s.m.i., relativo alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 e s.m.i. del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento;

- il Reg. UE n. 65 del 27 gennaio 2011 e s.m.i. che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

- il Reg. (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga il Reg. CE n. 1698/2005;

- il Reg. (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 485/2008;

- il Reg. (UE) 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 637/2008 e (CE) n. 73/2009;
- il Reg. (UE) N. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- il Reg. (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Reg. (UE) n. 834 della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
- il Reg. (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- il reg. (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Reg. (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 1305/2013;
- il Reg. (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- la Legge n. 241/90 e s.m.i.: "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il Decreto MiPAAF n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i. – Disposizioni del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- il D.M. prot. 6513 del 18/11/2014 – Disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013

- il D.M. prot. n. 180 del 23/01/2015 – Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;

- la Circolare AGEA prot. UMU/2015.541 del 31/03/2015 – Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande per superficie ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio e del Reg. (CE) 1698/2005 – Modalità di presentazione delle domande di pagamento – Campagna 2015;

- l'art. 28 della l.r. n. 14/2006, così come modificato dall'art. 11 della l.r. 9/2007, che ha istituito l'anagrafe agricola unica del Piemonte e precisa che la gestione di tutti i procedimenti in materia di agricoltura e sviluppo rurale deve essere effettuata utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP);

- la Determinazione del Direttore regionale all'Agricoltura n. 915 del 31/10/2008, che ha approvato le istruzioni operative per la gestione delle posizioni anagrafiche dei soggetti diversi dalle aziende agricole nell'Anagrafe agricola unica del Piemonte;

- la D.G.R. 17 dicembre 2007, n.76-7830 di approvazione del regolamento di funzionamento dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura che, agli artt. 9 e 10, stabilisce le regole per l'affidamento di servizi a soggetti esterni delegati e per la definizione dei rapporti con le Province e le Comunità Montane nel rispetto del Reg. (CE) 885/06, della Legge regionale n. 16 del 21/06/02 e del Regolamento di attività emanato con DPGR del 18/10/02 n. 10/R ;

- il Decreto MiPAF del 25/01/2008 n.1003 che ha riconosciuto l'Agenzia Regionale Piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) quale Organismo Pagatore sul territorio della Regione Piemonte ai sensi del Reg. CE n. 885/2006 a decorrere dal 01/02/2008;

- il D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015: Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;

- il Manuale ARPEA delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite, scaricabile all'indirizzo <http://www.arpea.piemonte.it/site/documentazione/category/54>;

- il Manuale ARPEA relativo a procedure, controlli e sanzioni, scaricabile all'indirizzo <http://www.arpea.piemonte.it/site/documentazione/category/64>;

- il Manuale procedurale Misura 221- imboscimento dei terreni agricoli, scaricabile all'indirizzo <http://www.arpea.piemonte.it/site/documentazione/category/165>;

Vista la DGR n. 84-12918 del 21 dicembre 2009, la quale ha demandato alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste l'approvazione delle Norme di attuazione della Misura 221 del P.S.R. 2007-2013 e l'apertura dei bandi per l'attuazione della Misura 221 del P.S.R. 2007-2013;

Viste le seguenti Determinazioni della Direzione regionale Opere Pubbliche – Difesa del Suolo – Economia Montana e Foreste:

- n. 142 del 20 gennaio 2010, che ha approvato le Norme di attuazione della Misura 221 – “Primo imboscimento dei terreni agricoli” del PSR 2007-13, di seguito denominate Norme;

- n. 205 del 27/1/2010 e n. 900 del 29/03/2010, che hanno disposto rispettivamente l'apertura del bando pubblico per l'attuazione della Misura 221 – “Primo imboscamento dei terreni agricoli” del PSR 2007-13 e il termine ultimo per la presentazione delle domande del medesimo bando pubblico;
- n. 1780 del 07/07/2010, n. 2740 del 18/10/2010, n. 3533 del 28/12/2010 e n. 1693 del 27/6/2012, che hanno approvato integrazioni e modifiche alle Norme;
- n. 1095 del 21-4-2011, n. 880 del 5-4-2012, n. 957 del 15-4-2013 e n. 901 del 10-04-2014, che hanno approvato le Modalità di presentazione delle domande di conferma (rispettivamente per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014) per il pagamento dei premi annui relativi all'imboscamento dei terreni agricoli - Misura 221 del PSR 2007-13;

Considerato che le Norme di attuazione della Misura 221 al cap. 9 prevedono che per richiedere i premi annui i beneficiari devono compilare e presentare una domanda di pagamento in formato elettronico sul SIAP entro la data di presentazione prevista per le misure agroambientali e le altre misure a superficie, indicata dal Reg. (UE) 809/2014 per il 15 maggio;

Ritenuto quindi opportuno approvare le disposizioni per la presentazione delle domande di conferma per il pagamento dei premi di mancato reddito e dei premi di manutenzione relativi agli interventi di imboscamento realizzati in attuazione della Misura 221, fissando al 15 maggio 2015 il termine per la presentazione di tali domande;

IL DIRETTORE

visto l'art. 16 della L.r. 23/2008;

determina

- 1) di approvare le “Disposizioni per la presentazione delle domande 2015 per il pagamento dei premi annui di mancato reddito e di manutenzione e per la conferma degli impegni - Misura 221”, riportate nell'Allegato 1 alla presente determinazione per costituirne parte integrante;
- 2) di approvare le “Dichiarazioni da sottoscrivere nella domanda di pagamento dei premi annui e di conferma degli impegni per la Misura 221”, riportate nell'Allegato 2 alla presente determinazione per costituirne parte integrante;
- 3) di approvare il modello informatico di domanda così come presente nel sistema gestionale delle misure del Programma di Sviluppo Rurale (SIAP);
- 4) di fissare i seguenti termini per la presentazione delle domande di conferma, anno 2015, relative all'imboscamento dei terreni agricoli in attuazione della Misura 221:
 - la trasmissione della domanda telematica dovrà essere effettuata entro il 15 maggio 2015;
 - la domanda, stampata dalla procedura, firmata e corredata di copia di documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà essere inviata, anche tramite PEC, all'ufficio regionale competente entro le ore 12.00 del giorno 15 maggio 2015;
 - per la presentazione tardiva di domande di conferma e per la presentazione domande di modifica, valgono penalità, modalità e termini indicati nell'Allegato 1;
- 5) di autorizzare la presentazione delle domande di cui al presente atto a partire dal giorno successivo a quello di approvazione della presente determinazione.
- 6) di stabilire che l'avvio del procedimento sia comunicato tramite avviso sul sito internet della Regione Piemonte, sezione Foreste;

7) di demandare a successive Determinazioni del Settore Foreste l'approvazione delle modalità di presentazione delle domande annuali di conferma degli impegni e pagamento dei premi annui di manutenzione e di mancato reddito per la Misura 221 del PSR 2007-13.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.lgs. 33/2013.

IL DIRETTORE REGIONALE
Luigi ROBINO

Allegato

**DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 2015 PER IL
PAGAMENTO DEI PREMI ANNUI DI MANCATO REDDITO E MANUTENZIONE
E PER LA CONFERMA DEGLI IMPEGNI - MISURA 221 DEL PSR 2007-13**

1. BENEFICIARI

Come indicato nelle Norme di attuazione della Misura 221 del PSR 2007-13, possono accedere ai premi annui per la manutenzione e le perdite di reddito gli IAP e le altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato che abbiano presentato domanda di aiuto e realizzato gli interventi relativi alle tipologie di impianto 1 – *arboricoltura a ciclo medio-lungo* e 3 - *bosco permanente*.

2. DATI E DICHIARAZIONI CONTENUTI NELLE DOMANDE

I dati e le dichiarazioni sono resi a titolo di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, articoli 46 e 47; essi devono essere veritieri, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R.

La domanda è predisposta in coerenza con il reg. 1306/2013 (artt. dal 67 al 73) e si basa anche sulle informazioni contenute nel fascicolo dell'azienda. Le domande infatti devono contenere tutti gli elementi ritenuti necessari per la verificabilità della misura ed essere inserite in un sistema di controllo che garantisca in modo sufficiente l'accertamento del rispetto dei criteri di ammissibilità, ed in seguito, degli impegni (art. 48 del reg. CE n. 1974/06 e s.m.i.).

La domanda comprende, tra l'altro, le dichiarazioni (come allegate alle presenti istruzioni) che il richiedente deve sottoscrivere, circa la consapevolezza dei requisiti e delle prescrizioni previsti della misura e l'impegno a rispettarli per l'intero periodo di esecuzione.

Sottoscrivendo la domanda il richiedente dichiara, inoltre, di essere consapevole che la presentazione della domanda costituisce, per Regione e ARPEA, autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e degli eventuali dati sensibili in essa contenuti o acquisiti nel corso dell'istruttoria.

Demarcazione tra I e II pilastro

Le spese a titolo del fondo di sviluppo rurale (FEASR) non possono beneficiare di alcun altro finanziamento dell'Unione europea e il pagamento richiesto con la presente domanda potrà subire riduzioni per escludere il doppio finanziamento con il pagamento delle pratiche denominate "inverdimento" o "greening" (art. 43 del reg. (UE) n. 1307/2013) e il sostegno accoppiato di cui al Titolo IV del reg. (UE) n. 1307/2013.

3. COMPILAZIONE DELLE DOMANDE

Come indicato nelle Norme di attuazione della Misura 221 del PSR 2007-13, per l'inserimento negli elenchi di liquidazione dei premi annui relativi all'imboschimento, i beneficiari devono:

- essere regolarmente iscritti all'Anagrafe Agricola del Piemonte;
- presentare domanda di conferma attraverso il Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP).

I beneficiari iscritti all'Anagrafe possono presentare domanda di pagamento e conferma degli impegni:

- a) tramite il Centro di Assistenza Agricola (**CAA**) che detiene il fascicolo aziendale. Tale operazione non è gratuita. Chi si rivolge a un CAA non deve richiedere alcuna abilitazione ad operare sui servizi di compilazione on line;
- b) oppure **in proprio**, utilizzando i servizi di compilazione on line disponibili alla pagina <http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati> del portale Sistemapiemonte, cliccando il collegamento "PSR 2007-2013 \Programma di sviluppo rurale".
E' possibile accedere al servizio di compilazione della domanda solo se in possesso delle credenziali di accesso (nome utente e password), rilasciate a seguito della registrazione della persona fisica o del rappresentante legale dell'azienda, alla pagina <http://www.sistemapiemonte.it/registrazione/index.shtml>,

In entrambi i casi, a conclusione della procedura di compilazione, le domande compilate dovranno essere:

- 1) stampate in copia cartacea,
- 2) poi sottoscritte dal richiedente,
- 3) infine trasmesse nella versione definitiva utilizzando la procedura telematica.

Nel caso delle **aziende che si avvalgono dei CAA** per la compilazione, una copia di ogni domanda, sottoscritta e munita di fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà essere archiviata presso il CAA.

Il CAA garantisce la correttezza dei dati contenuti in domanda e ha l'obbligo di produrre la stessa a richiesta degli uffici regionali competenti per l'attività di istruttoria e controllo. Affinché il beneficiario sia consapevole degli impegni intrapresi, è opportuno che egli sia in possesso di copia della domanda sottoscritta.

Nel caso dei **beneficiari** che presentano **in proprio** la domanda, questi, dopo aver provveduto alla trasmissione telematica, dovranno far pervenire (anche tramite PEC) all'ufficio regionale competente per territorio (elenco al successivo punto 10) la domanda cartacea sottoscritta ed accompagnata da fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità.

Indipendentemente dalla modalità di compilazione della domanda, tramite CAA o autonoma, quando la domanda di conferma ha anche valenza di **cambio di beneficiario**, dovrà essere allegato alla domanda un piano di coltura dell'impianto sottoscritto dal nuovo beneficiario, accompagnato da fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità.

Inoltre, come previsto al cap. 9 delle Norme di attuazione, per gli impianti delle tipologie 1 e 3 la liquidazione dei premi di manutenzione relativi al **2° e 4° anno** è subordinata alla presentazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di manutenzione.

Quindi il beneficiario che presenta la domanda per il pagamento del 2° o del 4° anno di manutenzione e di mancato reddito deve far pervenire all'ufficio regionale competente per territorio, entro la scadenza indicata dal presente bando, il certificato di regolare esecuzione dei lavori di manutenzione – 2° anno (o 4° anno) dell'impianto.

In entrambi i casi di cui alle lettere a) e b) le domande devono essere trasmesse in modo telematico nella versione definitiva entro i termini riportati al successivo punto 5 del presente documento.

4. FINALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Nella compilazione della domanda va specificato se si tratta di:

- domanda iniziale;
- domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014, indicando il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire;

- domanda di ritiro parziale e/o totale ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014, indicando il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.

Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014 e/o di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 non contenga l'indicazione della domanda modificata e/o ritirata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile. Nei casi summenzionati viene presa in considerazione la domanda di conferma iniziale.

5. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I termini ultimi per la presentazione delle domande previste per la campagna 2015 sono fissati come indicato di seguito:

a) domande **iniziali**: 15 maggio 2015 ore 23:59:59;

b) domande **di modifica** ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: 1 giugno 2015 ore 23:59:59.

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del Reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo massimo di 25 giorni solari successivi rispetto al termine, di cui al presente bando, previsto al 15 maggio. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Le domande pervenute oltre il termine del 9 giugno 2015 sono **irricevibili**.

Ai sensi dell'art. 13 par. 3 del Reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014" oltre il termine del 1 giugno 2015 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 9 giugno 2015.

Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del 9 giugno 2015, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda iniziale, sono **irricevibili**.

Nel caso dei beneficiari che presentano in proprio la domanda, questi, dopo aver provveduto alla trasmissione telematica, dovranno far pervenire all'ufficio regionale competente per territorio la domanda cartacea sottoscritta ed accompagnata da fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità entro le ore 12:00 dei suindicati giorni (o entro le ore 23:59:59 in caso di invio tramite PEC).

Le riduzioni per ritardo delle domande iniziali e delle domande di modifica si cumulano.

Si ricorda che le domande di ritiro parziale e/o totale pervenute dopo la comunicazione delle irregolarità al beneficiario sono **irricevibili**.

Si precisa che, nel caso in cui la domanda di pagamento dei premi annui preveda una **diminuzione della superficie rispetto a quella accertata e oggetto di liquidazione del contributo per le spese di impianto**, l'ufficio regionale accerterà consistenza e natura della diminuzione e, nei casi previsti al cap. 11 delle Norme di attuazione della misura 221 e nel Sistema di penalità (revoche, riduzioni o esclusioni) – All. 6 delle medesime Norme procederà al recupero di tutti gli aiuti erogati relativi alla superficie esclusa dalla domanda.

La mancata presentazione della domanda di conferma entro i termini prescritti determina i seguenti effetti:

- 1) il beneficiario non potrà percepire gli aiuti per l'annualità cui si riferisce il pagamento, potrà però ripresentare regolarmente la domanda secondo le modalità stabilite per la successiva annualità;
- 2) non viene comunque meno per il beneficiario l'obbligo del rispetto degli impegni sottoscritti che la Regione potrà verificare tramite controlli in loco a campione

6. RIGETTO DELLE DOMANDE

Oltre alle domande pervenute oltre i termini sopra indicati, saranno respinte:

- b) le domande incomplete o redatte in maniera non conforme all'apposita procedura;
- c) le domande telematiche prive di copia cartacea, da conservare presso il CAA o da trasmettere all'ufficio regionale, secondo quanto specificato al punto 1.

Il rigetto della domanda sarà comunicato all'interessato.

7. DOMANDE DI MODIFICA ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014

E' possibile presentare una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 che consente di modificare alcuni dati dichiarativi della domanda precedentemente presentata.

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Possano essere effettuate le seguenti variazioni:

- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento;
- modifiche riguardanti gli appezzamenti richiesti a premio, anche in aumento, purché non aumenti la superficie complessiva rispetto a quella richiesta nella domanda di pagamento spese impianto;
- aggiunta di singole particelle catastali, purché non aumenti la superficie complessiva rispetto a quella richiesta nella domanda di pagamento spese impianto;
- modifiche di singole particelle catastali, purché non aumenti la superficie complessiva rispetto a quella richiesta nella domanda di pagamento spese impianto.

Si evidenzia che i beneficiari non possono variare le superfici oggetto d'impegno rispetto all'impegno iniziale (domanda di aiuto).

Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 non contenga l'indicazione della domanda modificata la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda iniziale.

8. DOMANDE DI MODIFICA ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale o totale)

8.1 Ritiro parziale

Una domanda di modifica, presentata ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, permette di ritirare in parte la domanda in qualsiasi momento, successivamente alla presentazione, per iscritto.

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni:

- cancellazione di singoli appezzamenti/particelle dichiarati nella domanda iniziale di pagamento dei premi annui;
- riduzione di superficie dichiarata per singoli appezzamenti.

Si evidenzia che i beneficiari non possono variare le superfici oggetto d'impegno rispetto all'impegno iniziale (domanda di aiuto).

Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda iniziale.

Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o di pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzati ritiri parziali.

8.2 Ritiro totale

Una domanda di aiuto, una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata totalmente, in qualsiasi momento per iscritto, tramite compilazione di un modello di comunicazione.

A questo scopo è possibile presentare una *Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014* con la quale il beneficiario richiede di ritirare totalmente la domanda precedentemente presentata. L'autorità competente esegue l'istruttoria della comunicazione di ritiro, valutandone gli effetti connessi all'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario.

9. INDIRIZZI DELLE SEDI TERRITORIALI DEI CAA

Sono consultabili all'indirizzo

<http://www.arpea.piemonte.it/site/organismi-deleg/recapiti/79-caa-centri-di-assistenza-agricola>

10. UFFICI COMPETENTI PER TERRITORIO - ATTUAZIONE MISURA 221 - IMBOSCHIMENTO

REGIONE PIEMONTE - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

<i>Province di competenza</i>	<i>SETTORE regionale</i>	<i>Sede UFFICIO REGIONALE</i>	<i>Telefono</i>
Alessandria ed Asti	SETTORE FORESTE	Via Guasco, 1 - 15100 Alessandria	0131/285311
Torino		C.so Stati Uniti, 21 - 10128 Torino	011/4324322
Novara e V.C.O.		Via Dominioni, 4 - 28100 Novara	0321/666733
Cuneo	SETTORE MONTAGNA	C.so A. De Gasperi, 40 - 12100 Cuneo	0171/319330
Vercelli e Biella	SETTORE GESTIONE PROPRIETA' FORESTALI REGIONALI E VIVAISTICHE	Via F.lli Ponti, 24 - 13100 Vercelli	0161/ 261711

CAMPAGNA 2015 - DICHIARAZIONI DA SOTTOSCRIVERE NELLA DOMANDA
di PAGAMENTO DEI PREMI ANNUI E DI CONFERMA DEGLI IMPEGNI
di IMBOSCHIMENTO DELLE SUPERFICI AGRICOLE
in attuazione della MISURA 221 del PSR 2007-13

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti della presente domanda di pagamento:

DICHIARA :

A) di essere a conoscenza:

1. di quanto contenuto nella normativa comunitaria e nazionale in tema di sviluppo rurale, nel PSR 2007-13 della Regione Piemonte e nelle Norme di attuazione della misura 221– bando 2010, disponibili sul sito internet della Regione;
2. degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la presente domanda e delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli impegni precisati in tali atti e norme, in particolare di avere la piena conoscenza degli obblighi specifici sottoscritti nel Piano di coltura;
3. della normativa nazionale (D.P.R. n. 503/1999) che ha istituito il fascicolo aziendale e l'anagrafe delle imprese agroalimentari e quella regionale che ha istituito l'anagrafe agricola unica del Piemonte (art. 28 della l.r. 14/2006, sostituito dall'art. 11 della l.r. 9/2007);
4. degli atti e delle norme relativi al regime di condizionalità in riferimento al regolamento (CE) n. 73/2009 e s.m.i. come richiamato per lo sviluppo rurale dagli artt. 50 bis e 51 del reg. (CE) n.1698/2005 e s.m.i. e come definiti dalle vigenti norme nazionali (in ultimo dal D.M. n. 15414 del 10 dicembre 2013), dai provvedimenti applicativi regionali e delle norme relative al regime di condizionalità di cui al Titolo VI e all'allegato del Reg. (UE) 1306/2013, ed al Decreto ministeriale ad esso collegato (D.M. n. 180 del 23/01/2015);
5. del fatto che che, ai sensi della legge n. 286/2006, le informazioni ed i dati riportati nella presente domanda relativi all'uso del suolo, ivi compresi quelli relativi ai fabbricati inclusi nell'azienda, sono utilizzati, qualora ne ricorrano le condizioni, per l'aggiornamento della banca dati catastale, esonerando pertanto il sottoscritto dall'adempimento previsto dall'art. 30 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR 22/12/86 n. 917 e s.m.i.. Nel caso in cui per una particella non vengano dichiarate o siano incomplete le informazioni relative al "ciclo colturale ortivo/semintivo" o alla "risorsa irrigua", l'Agenzia del territorio provvederà ad applicare la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 2.500;
6. del fatto che le Autorità competenti potranno avere accesso, in qualsiasi momento e senza restrizioni, agli appezzamenti interessati dalle domande di aiuto e di conferma per la Misura 221, e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterranno necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli, pena la decadenza della domanda secondo quanto previsto dall'art. 26 del regolamento (CE) 1122/2009 e s.m.i., dall'art. 4 paragrafo 6 del Reg. UE 65/2011 e s.m.i., e dal Reg. (UE) n. 1306/2013, integrato dal Reg. (UE) 640/2014 e dal Reg. di applicazione (UE)n. 809/2014;
7. del fatto che in caso di indebiti percepimenti dovuti ad affermazioni non rispondenti al vero, verranno applicate le sanzioni amministrative e penali previste dalle norme nazionali, in particolare dalla legge 898/86 e dalla legge 689/81 e s.m.i.;

B) di essere consapevole:

1. che la presentazione delle domande di pagamento (tramite l'ufficio di un Centro autorizzato di assistenza in agricoltura "CAA" o mediante abilitazione in proprio) comporta preventivamente la presenza o l'attivazione di una posizione nell'anagrafe agricola unica del Piemonte e la costituzione del fascicolo aziendale;
2. che l'accoglimento della presente domanda, con i diritti e gli obblighi connessi, è condizionato ai vincoli di disponibilità finanziaria per le misure/azioni del PSR;
3. che la Regione Piemonte, l'Arpa e gli Enti delegati all'istruttoria delle domande non assumono responsabilità per la perdita di proprie comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
4. che è suo onere comunicare tempestivamente al soggetto detentore del fascicolo aziendale (CAA o ufficio SIAP della Regione Piemonte) eventuali variazioni degli estremi di conto corrente, bancario o postale, sul quale effettuare l'erogazione dei contributi. Qualora non pervenisse alcuna comunicazione ovvero le coordinate bancarie risultassero sbagliate o non più presenti in fascicolo, autorizza fin d'ora Arpa ad effettuare l'erogazione dei contributi sull'ultimo conto corrente, bancario o postale, valido dichiarato in fascicolo, con liberazione di Arpa da ogni responsabilità;
5. che la mancanza dei requisiti di ammissibilità, l'inosservanza degli impegni tecnici e dei requisiti obbligatori,

nonché la mancata corrispondenza tra i dati dichiarati in domanda e quelli effettivamente riscontrati (anche mediante il sistema integrato di gestione e di controllo) riguardo alle superfici rilevanti nel calcolo del premio comportano esclusioni, riduzioni, penalità e/o revoca della domanda (Titolo I del reg. (UE) 65/2011 e s.m.i., D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125 e s.m.i., D.G.R. n. 80-9406 del 1/08/2008 e s.m.i (abrogata dalla D.G.R. N. 28-4503 del 27 giugno 2012) e successivi atti di recepimento regionale; reg. (UE) n. 1306/2013, integrato dal reg. (UE) 640/2014 e dal reg. di applicazione (UE) n. 809 del 2014);

6. che non possono essere concessi aiuti del PSR a beneficiari che non soddisfino le condizioni previste al par. 16 del capitolo 11.4 del PSR 2007-2013 del Piemonte;
7. che il reg. (UE) n. 1310/2013 stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e sancisce all'articolo 3 par. 1 l'ammissibilità al beneficio di un contributo del FEASR nel periodo di programmazione 2014-2020 delle spese relative agli impegni giuridici nei confronti dei beneficiari sostenute nell'ambito, tra l'altro, delle misure di cui all'art. 43 del Reg.(CE) 1698/2005, relativo all'imboschimento dei terreni agricoli;
8. che le spese a titolo del fondo di sviluppo rurale (FEASR) non possono beneficiare di alcun altro finanziamento dell'Unione europea e che il pagamento richiesto con la presente domanda potrà subire riduzioni per escludere il doppio finanziamento con il pagamento delle pratiche denominate "inverdimento" o "greening" (art. 43 del Reg. (UE) n.1307/2013) e il sostegno accoppiato di cui al Titolo IV del reg. (UE) n. 1307/2013;
9. che l'accoglimento della presente domanda, con i diritti e gli obblighi connessi, è subordinato all'approvazione del PSR 2014-2020 da parte della Commissione UE, alla codecisione di finanziamento comunitario e nazionale ed alla disponibilità di tali fondi;

DICHIARA INOLTRE:

- 1) di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle norme di attuazione della Misura 221 del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte;
- 2) di soddisfare le condizioni previste al par. 16 del capitolo 11.4 del PSR 2007-2013 del Piemonte;
- 3) che per l'attuazione degli interventi di cui alla presente domanda non ha ottenuto né richiesto contributi previsti da altre leggi a carico del bilancio dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione Piemonte o di altri Enti pubblici;
- 4) di accettare sin d'ora eventuali modifiche al regime di aiuti di cui beneficia, introdotte da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali, anche in materia di controlli e sanzioni;
- 5) di accettare in particolare eventuali riduzioni del pagamento a causa del divieto di doppio finanziamento:
 - nello sviluppo rurale di cui al reg. (UE) 1305/2013 e
 - nei pagamenti diretti di cui al reg. (UE) 1307/2013 per quanto riguarda le pratiche di "inverdimento (o greening) di cui all'art. 43 e il sostegno accoppiato di cui al titolo IV;
- 6) in ottemperanza all'art. 113 del Reg (CE) 1306/2013, di essere consapevole che i dati relativi agli stanziamenti di fondi afferenti la presente domanda di contributo saranno pubblicati ai sensi dell'Art. 111 del medesimo regolamento, e che tali dati possono essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione;
- 7) che tutti i dati e le informazioni contenuti nella presente domanda, in maggior parte derivanti dai dati di consistenza del fascicolo aziendale, e negli allegati sono rigorosamente conformi alla realtà;
- 8) di essere esonerato dall'iscrizione al registro delle imprese della CCIAA;
- 9) di non essere iscritto all'INPS;
- 10) di avere la piena disponibilità delle particelle catastali indicate in domanda, derivante da titoli di proprietà e/o contratti di affitto o comodato stipulati ai sensi di legge;
- 11) ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, di essere titolare del C/C bancario o postale riportato nella presente domanda e nel proprio fascicolo, dedicato, anche non in via esclusiva, ai premi e contributi di cui alla presente domanda e/o alle commesse pubbliche;

DICHIARA ALTRESI' (da barrare in modo alternativo), relativamente all'art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni in L. 122/2010, che prevede che la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, è onorifica e può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente):

- che tali disposizioni non si applicano all'azienda richiedente gli aiuti in quanto persona fisica o ditta individuale (non dotata di organi collegiali);
- che la partecipazione agli organi collegiali dell'ente è conforme alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni in L. 122/2010;
- che tali disposizioni non si applicano all'azienda richiedente gli aiuti in quanto soggetto previsto dalle esclusioni di cui all'art. 6.

SI IMPEGNA a:

1. integrare la presente domanda nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto verrà disposto dalla normativa comunitaria e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale e dal PSR regionale approvato dalla Commissione UE e secondo quanto richiesto dagli uffici competenti;

2. rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative allo Sviluppo rurale;
3. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato in domanda;
4. non coltivare o utilizzare a pascolo le superfici impiantate;
5. conservare gli impianti, senza effettuare il taglio finale, per il periodo minimo di 15 anni (fine del 15° anno) a decorrere dalla data di fine lavori certificata, pena la restituzione di tutti gli aiuti percepiti;
6. mantenere l'impianto nelle migliori condizioni colturali per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di coltura;
7. in caso di vendita, comunicare all'acquirente e al notaio l'esistenza dei vincoli e degli impegni assunti con la domanda.

QUADRO F – Allegati

DOCUMENTO DI IDENTITÀ:

- fotocopia leggibile (fronte e retro) non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.

Eventuale documentazione giustificativa delle CAUSE DI FORZA MAGGIORE, ovvero circostanze eccezionali, che non consentano il raggiungimento degli obiettivi produttivi dell'impianto:

- certificato concernente le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali, rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, Carabinieri, ecc.);
- perizia asseverata in originale, rilasciata da tecnico (dottore agronomo o forestale, perito agrario, agrotecnico) iscritto all'ordine/albo, concernente le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali;
- provvedimento dell'autorità competente (Provincia, Protezione Civile, ecc.) che accerti lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato.

In caso di CAMBIO DI BENEFICIARIO:

- atto di successione;
- atto notarile di vendita;
- certificato di morte del beneficiario precedente;
- piano di coltura, secondo il modello scaricabile alla pagina dal sito internet della Regione;
- titoli di possesso (dichiarazione di comodato, contratto d'affitto, ecc.);
- visura catastale.

Ulteriori allegati (specificare)

QUADRO H - Firma

Il sottoscritto **dichiara** che i dati indicati nel presente modello corrispondono a verità e che gli stessi sono resi a titolo di dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rispettivamente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 e s.m.i. (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Dichiara inoltre di essere consapevole che:

- a) l'indicazione dei dati richiesti con il presente modello è obbligatoria, pena la mancata ammissione della domanda di pagamento richiesto;
- b) l'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 prevede sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti;
- c) l'art. 75 del citato Testo unico, fermo restando quanto previsto dall'art.76, prevede che il dichiarante decada dai benefici conseguenti (o già conseguiti) a seguito del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
- d) la presentazione della domanda costituisce per la Regione, l'Arpa e l'Organismo delegato competente autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e degli eventuali dati sensibili in essa contenuti o acquisiti nel corso dell'istruttoria; i dati verranno trattati, anche in modalità informatica, per lo svolgimento delle altre funzioni istituzionali (visite ispettive, controlli, monitoraggi) da parte dell'Organismo delegato competente e degli Organismi regionali, nazionali e comunitari connesse all'erogazione del pagamento richiesto con la domanda;
- e) sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Leg. 196/2003 e s.m., in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento, per motivi legittimi, rivolgendosi all'Ente delegato competente dell'istruttoria;

Luogo e data

_____ Firma

Dichiaro di aver sottoscritto tutti gli impegni e tutte le dichiarazioni (se riportate in alternativa, quelle barrate) di cui ai sovra
estesi quadri.

Luogo e data

_____ Firma (per esteso e leggibile) del richiedente

(ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 apporre la firma in presenza del funzionario incaricato della ricezione della domanda,
oppure allegare fotocopia leggibile (fronte e retro) non autenticata di un documento di identità in corso di validità del
richiedente)